



24496.11

21 NOV 2011

Stampa diagonale: TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE I

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box for subject]

R.G.N. 29747/2007

Cron *24496*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 27/10/2011
- Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 29747-2007 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
 in persona del legale rappresentante pro tempore,  
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,  
 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,  
 rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO,  
 VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

**contro**

, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato  
BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega  
in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 26/2007 della CORTE D'APPELLO di  
BOLOGNA, depositata il 28/03/2007 r.g.n. 700/c3;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO  
MAISANO;

udito l'Avvocato LUIGI CALIULO per delega RICCIO  
ALESSANDRO;

udito l'Avvocato PAOLO BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 marzo 2007 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 3 ottobre 2002 con la quale l'I.N.P.S. è stato condannato al risarcimento del danno in favore di per essere stato questi indotto a rassegnare le dimissioni dal proprio lavoro in data 31 dicembre 1996 confidando di potersi collocare in pensione di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1997, sulla base di due comunicazioni dello stesso I.N.P.S. secondo cui, a seguito di ricongiungimento di periodi contributivi, poteva vantare un numero di contributi utile per il godimento della pensione di anzianità, mentre successivamente gli era stata rigettata la domanda di tale pensione in quanto i contributi versati per il periodo successivo al 18 marzo 1963 non erano utilizzabili a seguito della cancellazione dell'interessato dall'albo delle imprese artigiane. La Corte territoriale ha considerato che le comunicazioni dell'I.N.P.S. hanno valore certificativo, per cui legittimamente l'assicurato pone in esse affidamento, e non può onerarsi l'interessato di indagini amministrative per verificare la correttezza delle comunicazioni ricevute, mentre l'I.N.P.S. ha l'onere di eseguire le opportune verifiche dell'effettività ed utilizzabilità dei contributi, prima di dare le dovute comunicazioni agli interessati.

L'I.N.P.S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su due motivi.

Resiste con controricorso il

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. e dell'art. 54 della legge n. 88 del 1989 in relazione all'art.

A



360 n. 3 cod. proc. civ. In particolare si assume che il citato art. 54 fa obbligo agli agenti previdenziali di comunicare agli interessati i dati richiesti relativi alle rispettive posizioni contributive, ma non possono garantire la correttezza di tali dati se, come nel caso in esame, hanno ricevuto informazioni errate come quelle relative alla cancellazione da un albo, pur continuando l'interessato ad eseguire versamenti contributivi.

Con secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ. e dell'art. 54 della legge n. 88 del 1989 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato le comunicazioni dell'I.N.P.S. ricevute dal [redacted] ascrivibili nell'ambito di cui all'art. 54 citato. Infatti, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, la responsabilità dell'ente previdenziale sussisterebbe solo per inesatte informazioni contenute in documenti rilasciati a richiesta dell'interessato, e non anche, come nel caso in esame, allorchè il documento è rilasciato in occasione di una campagna informativa generale; inoltre la seconda comunicazione si riferirebbe solo al procedimento di ricongiunzione attivato dall'assicurato e quindi non rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 54.

Il ricorso è infondato. Con riferimento al primo motivo si osserva che, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 8 aprile 2002 n. 5002), trattasi di obbligazione di origine legale, ma attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, per cui la responsabilità per inosservanza della stessa è di natura contrattuale. In tale quadro di riferimento, a norma dell'art. 1218 c.c., colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di tale obbligazione ha l'onere di provare unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,

2



costituito dall'avvenuto adempimento o dell'impedimento rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533; per una applicazione recente, cfr. Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 577). La nozione di causa non imputabile al debitore che induce l'impossibilità della prestazione o dell'esatta prestazione è stata costantemente precisata da questa Corte in termini di fatto oggettivo esterno alla sfera di dominio del debitore, che determina l'impossibilità della prestazione nonostante l'esaurimento di tutte le possibilità di ovviarvi adoperando la normale diligenza richiesta nelle relazioni contrattuali (cfr., ex plurimis, Cass. 2 agosto 2008 n. 17564, 23 aprile 2004 n. 7729 e 5 agosto 2002 n. 11717). Nel caso in esame l'I.N.P.S. non ha affatto provato né chiesto di provare l'impossibilità della propria prestazione, e correttamente la Corte territoriale non ha ritenuto che l'interessato abbia l'onere di verificare la correttezza del calcolo dei contributi considerati e, in particolare, l'eventuale versamento di una contribuzione in assenza dei presupposti di legge, come nella fattispecie in giudizio, senza vanificare la portata dell'art. 54 della legge 88 del 1989.

Con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, va considerata l'infondatezza dell'assunto dell'I.N.P.S. secondo cui le comunicazioni che avrebbero indotto il                      a dare le dimissioni non potevano avere valore certificativo trattandosi di estratto contributivo nemmeno rilasciato a richiesta dell'interessato ma emesso nell'ambito di una campagna informativa. Infatti la comunicazione relativa alla ricongiunzione dei periodi contributivi non può che essere personale e relativa ad una specifica richiesta dell'interessato per cui appare infondato l'assunto del ricorrente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 30,000-  
oltre € 2.000,00,00 per onorari, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore  
del"avv. Paolo Boer.

Così deciso in Roma il 27 ottobre 2011.

Il Consigliere est.

*Giulio Maria*

Il Presidente  
*Fabrizio Maria Casarini*

*Virgilio Saleffi*  
Cancellaria  
21 NOV 2011



Il Funzionario Giudiziario  
*Virgilio Saleffi*

TRIBUNALE REGIONALE DI  
CASSA  
P. 10  
N. 533

4